



## STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

Dr. Ida Zaccardi • Dr. Dario Statera • Dr. Carlo Costantini • Dr. Sergio Coria  
Dr. Fabio Larussa • Rag. Eugenio Moretti • Dr. Francesco Basile

Roma, 15/12/2010

### **BOLLETTINO INFORMATIVO n.9/2010**

#### **Acconto IVA**

Come facciamo tutti gli anni Vi ricordiamo che entro il prossimo 27/12 deve essere effettuato il versamento dell'acconto IVA; la normativa non è mutata rispetto agli anni precedenti, per cui è sempre possibile adottare uno dei tre metodi alternativi previsti dalla legge:

- 1) metodo storico: si versa l'88% dell'IVA dovuta per il mese di Dicembre 2009 (contribuenti mensili) o per il versamento annuale 2009 (contribuenti trimestrali), senza tener conto dell'eventuale acconto 2009 versato;
- 2) metodo previsionale: si versa l'88% dell'IVA che si prevede che risulterà a debito nella liquidazione periodica relativa a Dicembre 2010 (contribuenti mensili) o nella liquidazione annuale 2010 (contribuenti trimestrali);
- 3) metodo analitico: si versa l'intero importo IVA scaturente dalla liquidazione straordinaria fatta al 20/12/2010 (che comprende il periodo 1/12-20/12 per i contribuenti mensili e 1/10-20/12 per i contribuenti trimestrali).

L'acconto **non** deve essere versato se l'importo che risulta dai suddetti conteggi non supera € 103,29.

\* \* \*

Con l'occasione ricordiamo anche che tutti i registri contabili meccanizzati devono essere stampati entro 3 mesi dalla scadenza delle dichiarazioni, e cioè entro il 31/12 e che la stessa scadenza è prevista per il libro inventari; il registro dei beni ammortizzabili, invece, deve essere aggiornato entro il termine di presentazione della dichiarazione (30/9).

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986  
Cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

Via G. Nicotera, 29 - 00195 Roma • Telefono 06.32.17.652/654 – 06.32.17.743/744 • Fax 06.32.17.712 • e-mail: info@stvaroma.it

Ricordiamo inoltre che in caso di finanziamenti concessi dai soci a favore della propria società il relativo contratto è soggetto all'imposta di registro con l'aliquota del 3%, a meno che non sia redatto sotto forma di scambio di corrispondenza: pertanto, qualora si manifesti la necessità di operazioni di questo tipo, sarà opportuno predisporre per tempo la relativa corrispondenza, anche per attribuire la data certa all'operazione stessa.